



2345/20

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SESTA SEZIONE CIVILE - 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

- Dott. GIACINTO BISOGNI - Presidente -
- Dott. MARCO MARULLI - Consigliere -
- Dott. GUIDO MERCOLINO - Consigliere -
- Dott. EDUARDO CAMPESE - Rel. Consigliere -
- Dott. ALDO ANGELO DOLMETTA - Consigliere -

Oggetto

FALLIMENTO

Ud. 03/12/2019 - CC

R.G.N. 17642/2018

Gen. 2345
Rep.

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso 17642-2018 proposto da:

GIORGIA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA)
 presso lo studio dell'avvocato che lo
 rappresenta e difende;

- *ricorrente* -

contro

SAID, elettivamente domiciliato in

- *controricorrente* -

contro

FALLIMENTO IMPRESA INDIVIDUALE ARTIGIANA MARMI
 GIORGIA;

AMMESSO PATROCINIO A SPESE STATO
 DELIBERA C.O.A. - ROMA 26/6/18 n° 6257/2018

11410
19

flavio

- intimato -

avverso la sentenza n. 3174/2018 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 14/05/2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 03/12/2019 dal Consigliere Relatore Dott. EDUARDO CAMPESE.

FATTI DI CAUSA


1. Giorgia quale titolare dell'impresa individuale Artigiana Marmi di Giorgia, ricorre per cassazione, affidandosi a tre motivi, avverso la sentenza della Corte di appello di Roma n. 3174/2018, reiettiva del reclamo da lei proposto contro la decisione del Tribunale di Roma che, su istanza di l , ne aveva dichiarato il fallimento reputandone sussistenti i requisiti di legge. Resiste, con controricorso, il mentre non ha spiegato difese, in questa sede, la curatela fallimentare.

1.1. Per quanto qui ancora di interesse, quella corte: *i*) disattese le doglianze riguardanti l'eccepita incompetenza territoriale dell'adito tribunale ed i dedotti vizi di notificazione del ricorso di fallimento; *ii*) ritenne indimostrato l'assunto della reclamante secondo cui la sua era una impresa artigiana, come tale non fallibile.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. I formulati motivi di ricorso prospettano, rispettivamente:

I) «Violazione e falsa applicazione delle norme di diritto con riguardo agli artt. 145, 115, 116 e 354 c.p.c., 2697 c.c. e 15 l.fall. come modificato dall'art. 17, comma 1, lett. a), del d.l. n. 179/12, convertito dalla legge n. 221/12». Si insiste per la declaratoria di incompetenza territoriale del Tribunale di Roma, in favore di quello di Tivoli, a conoscere dell'istanza di fallimento della odierna ricorrente, posto che




la sede effettiva della ditta di cui la stessa era titolare, diversamente da quanto sancito dalla corte territoriale, doveva considerarsi ubicata in Morlupo, alla via Flaminia n. 1552/d. Da ciò si fa conseguentemente derivare la invalidità della notificazione dell'istanza di fallimento effettuata dal con le modalità di cui all'art. 15, comma 3, l.fall. (nel testo, applicabile *ratione temporis*, modificato dall'art. 17 del d.l. n. 179 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 221 del 2012), sul presupposto della permanenza in Roma della sede legale della ditta predetta.

II) «Violazione e falsa applicazione delle norme di diritto, con riguardo agli artt. 9 l.fall. e 112 c.p.c.». Si assume che «...*pure ritenendo legittima la notifica dell'istanza di fallimento presso una sede diversa da quella legale e pure in difetto di prova che la vecchia sede di Roma fosse ancora il centro di interessi dell'azienda, il Collegio, con la pronuncia nel merito, ha, implicitamente, confermato la competenza del Tribunale di Roma*», laddove, invece, sarebbe stato documentalmente provato che la sede legale della reclamante era ubicata in Morlupo fin dal 2015, sicché la competenza territoriale inderogabile a conoscere dell'istanza di suo fallimento doveva attribuirsi al Tribunale di Tivoli;

III) «Violazione e falsa applicazione degli artt. 2697 e 2083 c.c., nonché 112 c.p.c.», criticandosi la decisione impugnata nella parte in cui aveva “*implicitamente*” ritenuto che quella della fosse una un'impresa fallibile *ex* art. 1, comma 2, l.fall., piuttosto che una piccola impresa individuale artigiana, *ex* art. 2083 cod. civ., non assoggettabile a fallimento alla stregua di quanto sancito dall'art. 2221 cod. civ..

2. Va pregiudizialmente disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'odierno ricorso formulata dal controricorrente sul presupposto della carenza, ivi, di una valida procura speciale *ex* artt. 83 e 365 cod. proc. civ., tale non potendo considerarsi quella apposta sul foglio



spillato ad esso perché priva di data nonché di indicazione del provvedimento impugnato e dell'autorità che l'aveva emesso.

2.1. In proposito, è sufficiente considerare che la dicitura rinvenibile nell'*incipit* della procura in esame - «*Procura alle liti nel procedimento di cassazione, innanzi alla Suprema Corte di cassazione, tra Giorgia, n.q. di titolare della impresa individuale Artigiana Marmi di Giorgia ... contro il Fallimento della impresa individuale Artigiana Marmi di Giorgia ed il sig. Said Nefzi*» - consente, ragionevolmente, di ritenerne dimostrata la necessaria specialità *ex art. 365 cod. proc. civ.*, così da rendere irrilevanti le ulteriori espressioni contenuto nel suo prosieguo, apparentemente dirette ad attività proprie di altri giudizi e fasi processuali.

3. I primi due motivi sono suscettibili di esame congiunto, posto che la sollevata eccezione di incompetenza territoriale e quella di invalidità della notificazione del ricorso di fallimento appaiono innegabilmente tra loro collegate, così da renderne problematico l'esame della seconda scisso dalla prima. Essi sono complessivamente infondati.


3.1. E' incontroverso, infatti (oltre che espressamente riferito dalla sentenza oggi impugnata. *Cfr. pag. 2*), che la notifica del ricorso di fallimento del nei confronti della impresa individuale Artigiana Marmi di Giorgia (priva di indirizzo di posta elettronica certificata), venne effettuata, in data 11 aprile 2017, nella sede legale della stessa - Roma, via Portuense n. 1268 - risultante dalla visura CCIAA formalmente valida del 16.3.2017, e che, in quella occasione, la ivi rinvenuta, rifiutò di ricevere la copia dell'atto dichiarando non essere più lì la sede dell'impresa.

3.2. Orbene, va immediatamente rimarcato che, secondo la giurisprudenza di legittimità, la notifica del ricorso introduttivo di un

procedimento prefallimentare a carico di un'impresa individuale, con il pedissequo decreto di sua convocazione *ex art. 15 l.fall.*, è ritualmente eseguita nei confronti della persona fisica dell'imprenditore, secondo le regole di cui agli artt. 138 e ss. cod. proc. civ., attesa la totale identificazione esistente tra quest'ultimo e l'impresa (*cf. Cass. n. 17499 del 2015*), da ciò derivandone, evidentemente, che, nella specie, il suddetto rifiuto personalmente opposto dalla _____ alla ricezione della copia del ricorso di fallimento del _____ equivale, ai sensi dell'art. 138, comma 2, cod. proc. civ., a notificazione eseguita in mani proprie.

3.3. In ogni caso, la corte territoriale ha valutato come non assolto dalla reclamante, che ne era gravata, l'onere della prova della circostanza che la sede effettiva della Artigiana Marmi di _____ Giorgia fosse in Morlupo (TI), alla via Flaminia n. 1552/D, piuttosto che, come risultante dalla visura camerale del 16.3.2017, in Roma, alla via Portuense n. 1268, esponendo la ragione giustificativa di tale suo convincimento.

3.3.1. La contestazione della _____ sul punto si risolve, invece, sostanzialmente, in una critica al complessivo accertamento fattuale operato dal giudice di merito, cui la prima intenderebbe opporre, sotto la formale rubrica di violazione di legge, una propria diversa valutazione, totalmente obliterando, però, che: *i)* il vizio di cui all'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ. non può essere mediato dalla riconsiderazione delle risultanze istruttorie, ma deve essere dedotto, a pena di inammissibilità del motivo giusta la disposizione dell'art. 366, n. 4, cod. proc. civ., non solo con la indicazione delle norme assuntivamente violate, ma anche, e soprattutto, mediante specifiche argomentazioni intelligibili ed esaurienti intese a motivatamente dimostrare in qual modo determinate affermazioni in diritto contenute nella sentenza impugnata debbano ritenersi in contrasto con le indicate



norme regolatrici della fattispecie o con l'interpretazione delle stesse fornita dalla giurisprudenza di legittimità, diversamente impedendosi alla Corte regolatrice di adempiere al suo istituzionale compito di verificare il fondamento della lamentata violazione; ii) il ricorso per cassazione non rappresenta uno strumento per accedere ad un terzo grado di giudizio nel quale far valere la supposta ingiustizia della sentenza impugnata, spettando esclusivamente al giudice di merito il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di controllarne l'attendibilità e la concludenza e di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad essi sottesi, dando così liberamente prevalenza all'uno o all'altro dei mezzi di prova acquisiti, salvo i casi tassativamente previsti dalla legge (cfr. *ex multis*, Cass. n. 27686 del 2018; Cass., Sez. U, n. 7931 del 2013; Cass. n. 14233 del 2015; Cass. n. 26860 del 2014).


3.3.2. Va qui, poi, soltanto aggiunto che l'odierna doglianza, laddove ascrive alla corte capitolina di aver omesso di considerare che nella certificazione in calce al documento (Distinta Registro Imprese) prodotto dalla reclamante si legge "*modo bollo virtuale assolto in entrata*" (cfr. pag. 6 del ricorso), ove pure volesse escludersene la sua configurabilità come errore revocatorio (avendo quella corte, invece, affermato essere quella documentazione «*priva di qualsiasi timbro che ne attesti la validità formale e la provenienza effettiva*») ex art. 395, n. 4, cod. proc. civ. (da prospettarsi, pertanto, con il corrispondente mezzo di impugnazione), implicherebbe, comunque, accertamenti fattuali evidentemente preclusi a questa Corte.

3.3. Da ultimo, va sottolineato, con specifico riferimento alla doglianza di cui al secondo motivo, che costituisce principio affatto pacifico in giurisprudenza che non sussiste il vizio di omessa

pronuncia quando la sentenza abbia assunto, come nella odierna vicenda in relazione a quanto si è detto circa la ritualità della notificazione del ricorso prefallimentare, una decisione che comporti l'implicito rigetto dell'eccezione formulata dalla parte (*cf.*, *ex multis*, Cass. n. 20718 del 2018; Cass. n. 17956 del 2015; Cass. n. 20311 del 2011).

4. Il terzo motivo, infine, è insuscettibile di accoglimento.

4.1. Esclusa, anzitutto, l'ammissibilità della censura riferita all'art. 112 cod. proc. civ., posto che la corte distrettuale ha espressamente affrontato e deciso la questione della natura di impresa commerciale fallibile, *ex art. 1 l. fall.*, della Artigiana Marmi di Giorgi, alla quale ha negato, per carenza della corrispondente, adeguata dimostrazione, il carattere di impresa artigiana, è qui sufficiente soltanto osservare che, come già chiarito da questa Suprema Corte, *«l'art. 1, comma 2, del r.d. 16 marzo 1942, n. 267, nel testo modificato dal d.lgs. 12 settembre 2007, n. 169, aderendo al principio di "della prova", pone a carico del debitore l'onere di provare di essere esente dal fallimento gravandolo della dimostrazione del non superamento congiunto dei parametri dimensionali ivi prescritti, ed escludendo, quindi, la possibilità di ricorrere al criterio sancito nella norma sostanziale contenuta nell'art. 2083 cod. civ., il cui richiamo da parte dell'art. 2221 cod. civ. (che consacra l'immanenza dello statuto dell'imprenditore commerciale al sistema dell'insolvenza, salve le esenzioni ivi previste) non spiega alcuna rilevanza; il regime concorsuale riformato ha, infatti, tratteggiato la figura dell'imprenditore "fallibile" affidandola in via esclusiva a parametri soggettivi di tipo quantitativo, i quali prescindono del tutto da quello, canonizzato nel regime civilistico, della prevalenza del lavoro personale rispetto all'organizzazione aziendale fondata sul capitale e sull'altrui lavoro»* (*cf.* Cass. n. 23052 del 2010; Cass. n. 13086 del 2010).



5. Il ricorso va, dunque, respinto, restando le spese di questo giudizio di legittimità regolate, tra le sole parti costituite, dal principio di soccombenza, e dandosi atto, altresì, - in assenza di ogni discrezionalità al riguardo (*cf.* Cass. n. 5955 del 2014; Cass., S.U., n. 24245 del 2015; Cass., S.U., n. 15279 del 2017), e giusta quanto recentemente precisato da Cass., SU, n. 23535 del 2019 - ai sensi dell'art. 13, comma 1-*quater*, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1-*bis* dello stesso art. 13.


PER QUESTI MOTIVI

La Corte rigetta il ricorso e condanna Giorgia quale titolare della impresa individuale Artigiana Marmi di Giorgia, al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in € 4.100,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in € 100,00, ed agli accessori di legge.


Ai sensi dell'art. 13, comma 1-*quater* del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della medesima ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, giusta il comma 1-*bis* dello stesso articolo 13.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta sezione civile della Corte Suprema di cassazione, il 3 dicembre 2019.

Il Presidente



Dott. Giacinto Bisogni



DEPOSITATA IN CANCELLERIA
Oggi, - 3 FEB 2020
IL CANCELLIERE
IL CANCELLIERE
ENTRATA PETTANIZ